



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 111

di data 27/10/21

Oggetto: L.P. 23/1990 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 209.600,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'Amministrazione dispone di un parco macchine necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che il Servizio Gestione strade e parchi ha fra le proprie competenze quella di provvedere all'acquisto di nuovi mezzi da fornire ai vari Servizi comunali in sostituzione di quelli già in dotazione o in aggiunta a quelli già presenti in caso di nuove esigenze;

preso atto che lo scrivente Servizio, nell'ambito della gestione dei mezzi in dotazione all'Amministrazione, ne programma la sostituzione in relazione alla vetustà o al chilometraggio da ciascuno effettuato, elementi questi che determinano il grado di sicurezza del singolo mezzo;

dato atto che lo scrivente Servizio al fine di procedere al mantenimento in efficienza del parco macchine garantendo al personale in forza all'Amministrazione di avere a disposizione dei mezzi consoni e sicuri per lo svolgimento delle attività delegate, di ridurre la presenza nelle dotazioni di mezzi non rispettosi dei limiti di emissioni inquinanti così come previsti dalla normativa vigente e le spese di gestione della manutenzione dei mezzi legate alla necessità di mantenere in efficienza mezzi ormai vetusti, nonché per le motivazioni tecniche esposte nella relazione dello scrivente Servizio Gestione Strade e parchi di data 07.10.2021 prot. 264577 a cui si fa rinvio, ha elaborato il seguente programma di spesa, dell'importo complessivo di euro 209.600,00 (oneri fiscali compresi), suddiviso nei seguenti n. 3 (tre) lotti:

Lotto	Oggetto	Importo lordo	Importo al netto di IVA
1	n. 1 autovettura city car compatta	12.000,00	9.836,06
2	n. 1 pala gommata	100.000,00	81.967,21
3	n. 1 autocarro con cassone ribaltabile e gru retrocabina	97.600,00	80.000,00
	TOTALE	209.600,00	171.803,27

rilevato che ognuno dei lotti individua specifiche categorie di mezzi che, per le diverse caratteristiche tecniche, non si addicono ad un accorpamento; si tratta infatti di forniture di tipologie diverse che riuniscono ciascuno elementi prodotti e realizzati da imprese distintamente specializzate in ciascuno dei vari settori. Lo svolgimento di procedure distinte per ciascuno dei lotti in questione consente all'Amministrazione di cercare l'esecutore fra soggetti qualificati nel singolo settore oggetto di ciascuna tipologia, evitando così l'introduzione di requisiti eccessivamente

pagina 1/10

onerosi che possano limitare la partecipazione alla gara. Nel contempo, rivolgendosi direttamente agli operatori specializzati, si limitano i rincari economici gravanti sull'Amministrazione derivanti dalla necessità per le imprese partecipanti di affidarsi ad altri soggetti per la fornitura di prodotti specialistici non prodotti e/o commercializzati direttamente. Il fine perseguito con tale suddivisione, quindi, è sia la ricerca di soggetti direttamente specializzati nei singoli settori di riferimento, sia il contenimento della spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale;

dato atto inoltre che l'articolazione della fornitura su più lotti si pone in piena coerenza con il disposto dell'art. 7 della L.p. n. 2/2016 per consentire l'accesso alla gara anche alle micro, piccole e medie imprese e consente la più ampia partecipazione delle imprese specializzate nei vari settori per la presentazione della propria offerta per il lotto (o i lotti) di interesse, garantendo quindi al mercato la migliore possibilità di apertura nel rispetto dell'economicità del procedimento di gara e nella ricerca del miglior prodotto (sia in termini qualitativi che in termini economici) per l'Amministrazione riferito distintamente ad ogni tipologia di mezzi messa a gara;

evidenziato che i veicoli del programma di spesa andranno a sostituire i mezzi di proprietà comunale di seguito elencati per i quali è prevista la cessione:

Lotto	Mezzi che verranno ceduti/dismessi	Anno immatricolazione
1	Fiat Panda targata CJ706LX	2003
2	Terna Gommata Caterpillar 438 BW targata TNAF075 1994	1994
	Trattore agricolo Fendt 380 targato TNAF133 completo di pala, gru e due rimorchi uno Lochmann targato TNAO196 e uno con botte targato TNAO195	1995
	Fuoristrada Land Rover Defender 90 targato ZA289AL	1997
	Autovettura Fiat 600 targata CS875NC	2004
	Autovettura Fiat Scudo targato CL996LP	2004
3	Autocarro Mercedes Benz. AG 412 DT 35/46 targato AF879SN cassone ribaltabile trilaterale e completo di gru dietro cabina di guida marca Bonfiglioli modello 2500/L matricola TN 304/87	1996
	Autovettura Ford Focus SW targata DV829XD	2009
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata CT335ZP	2005
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata CT347ZP	2005
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ059ZL	2007
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ057ZL	2007

dato atto che la cessione dei mezzi sopracitati si rende necessaria in ragione della vetustà degli stessi e dell'elevato chilometraggio effettuato ed è quindi imposta in ragione della necessità di garantire sia la sicurezza degli operatori che utilizzano ciascun mezzo nello svolgimento delle proprie attività sia l'efficienza del mezzo;

ritenuto con il presente provvedimento di approvare il programma di spesa sopraindicato, provvedere al finanziamento della spesa e definire le modalità di affidamento dei tre lotti;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la

facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

dato atto che le spese oggetto di affidamento saranno effettuate in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative rese dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali, consentendo un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

rilevato che lo scrivente Servizio ha verificato la disponibilità dei veicoli inseriti nel programma di spesa nelle convenzioni – accordi quadri attivi APAC o CONSIP, individuando un accordo quadro CONSIP. In particolare CONSIP in data 26.05.2021 ha attivato l'“Accordo Quadro per la fornitura di veicoli in acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54 comma 4 letta a) del D. Lgs. n. 50/2016 – Lotti 1, 14, 17, 19, 20 e 21”, in cui è presente la tipologia del mezzo di cui al lotto 1 del programma di spesa sopra citato, avente caratteristiche compatibili con le esigenze dell'Amministrazione comunale; in particolare il lotto 1A dell'Accordo quadro prevede la fornitura di autovetture modello Fiat Panda My 2021 ibrida (benzina/elettrica);

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di cui al lotto 1 del programma “autovettura city car compatta”, mediante adesione al citato Accordo quadro – lotto 1A stipulato tra CONSIP Spa, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la società FCA Fleet & Tenders Srl, con sede in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, attivo dal 26.05.2021 con una durata di 18 mesi;

ritenuto pertanto di individuare la società FCA Fleet & Tenders srl quale fornitore del veicolo di cui al lotto 1 del programma di spesa, verso l'importo di euro 11.110,95 (oneri fiscali compresi), alle condizioni di cui all'accordo quadro tra la società e la CONSIP S.p.a., come di seguito riportato:

n. 1 Fiat Panda MY 2021 ibrida (benzina/elettrica)	euro/cad.	8.492,37		
Contributo PFU	euro	6,09		
Optional (descritti in nota 07.10.2021 prot. 264577)	euro	350,42		
Sommano			euro	8.848,88
Iva 22%			euro	1.946,75
Sommano			euro	10.795,63
Costo vettura non soggetto ad iva	euro	164,32		
I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione)	euro	151,00		
Sommano			euro	315,32
Totale/ cad			euro/cad.	11.110,95
Accantonamento per definizione optional			euro	889,05
Totale complessivo			euro	12.000,00

dato atto che nel quadro di spesa sopra riportato è indicato altresì l'importo di euro 889,05 quale accantonamento in previsione dell'eventuale esigenza di adattamento degli optional in ragione dell'esatta compatibilità degli stessi definibile solo al momento dell'emissione dell'ordine; pertanto l'importo complessivo da impegnare ammonta ad euro 12.000,00;

richiamata la riguardo la seguente documentazione:

- Accordo Quadro per la fornitura di veicoli in acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 – Lotti 1, 14, 17, 19, 20 e 21 e relativo allegato A (Offerta economica del fornitore);
- “Guida all’Accordo quadro” per veicoli in acquisto – ed. 1;
- “Corrispettivi AQ veicoli 1”;
- “Scheda tecnica lotto 1A – Modello Fiat Panda MY 2021”;
- “Listino Optional lotto 1” e “Tabella colori lotto 1”;

atteso che la definizione dei contratti tra l'Amministrazione comunale e la società sopracitata aggiudicataria della gara CONSIP, avverrà attraverso l'emissione, da parte del sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, di apposito Ordinativo di Fornitura, unitamente al presente provvedimento a contrarre;

dato atto che la convenzione sopracitata non prevede la possibilità di cedere in permuta il mezzo sopra citato relativo al lotto 1 e pertanto lo stesso sarà ceduto in seguito in occasione di gare per l'acquisto di mezzi nuovi della medesima tipologia;

rilevato che per il lotto 2 “Pala gommata” e lotto 3 “autocarro con cassone ribaltabile e gru retrocabina” è stata verificata l'inesistenza di convenzioni/accordo quadro APAC o CONSIP;

ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei lotti 2 e 3 mediante confronto concorrenziale utilizzando gli strumenti del mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera h e comma 5 della L.p. 23/1990 e s.m., per un importo complessivo di euro 161.967,21 (oneri esclusi);

ritenuto, in ragione del settore di mercato specifico, in cui esiste una pluralità di soggetti in grado di fornire i mezzi di cui ai lotti 2 e 3 e della particolarità degli stessi, che rende opportuno valutare oltretutto la convenienza economica, gli aspetti qualitativi della fornitura, mediante comparazione di una serie di caratteristiche, per assicurare l'acquisto dei migliori veicoli sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, costruttive, manutentive, delle condizioni di garanzia e dei tempi di consegna;

richiamato l'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m. il quale prevede che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della l.p. 2/2016, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

dato atto che ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., non sarà nominata la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;

ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016, in quanto lo stesso consente di attribuire un peso sia al prezzo che agli aspetti tecnico-qualitativi della fornitura offerta da ogni singola impresa garantendo all'Amministrazione la fornitura di un mezzo qualitativamente e tecnologicamente meglio rispondenti alle proprie esigenze a fronte di un miglior rapporto prezzo-qualità;

ritenuto di approvare gli elaborati “Determinazione punteggi – lotto 2” e “Determinazioni punteggi – lotto 3”, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuiti;

dato atto che lo scrivente Servizio ha previsto, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura dei lotti 2 - 3, dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica estremamente articolati in elementi e sub-elementi (con corrispondenti pesi e sub-pesi espressi in termini di punteggio massimo previsto) in ragione delle caratteristiche tecniche e prestazionali della tipologia dei mezzi comprese le caratteristiche del servizio successivo alla vendita del medesimo veicolo (relativamente alle garanzie offerte ed ai tempi di consegna), con un'articolazione degli elementi di valutazione che prevede la suddivisione dei 100 punti a disposizione come di seguito descritto:

1. Punteggio attribuito per ogni singolo elemento:

- prezzo: punti 30/100;
- caratteristiche tecniche della fornitura descritte al punto 14) del CSA: punti 56,2/100;
- servizio successivo alla vendita descritto al punto 19) del CSA: punti 13,8/100;

Il punteggio ripartito come sopra mira a premiare le caratteristiche tecniche migliorative e permette all'Amministrazione di acquistare mezzi aventi elevate qualità costruttive e prestazionali in relazione all'utilizzo a cui sono destinati, garantendo l'acquisto di prodotti convenienti in rapporto qualità/prezzo e che la scelta delle caratteristiche alle quali attribuire un punteggio è stata finalizzata all'acquisto di prodotti di elevata qualità e sicurezza;

2. sono previsti punteggi attribuibili solo a caratteristiche oggettivamente valutabili con criteri matematici o caratteristiche per le quali è semplice e inequivocabile stabilire la presenza o meno sui mezzi offerti (e poi forniti in esito all'aggiudicazione ed alla conseguente stipulazione dei contratti) non lasciando spazio a criteri di valutazione soggettivi;
3. è previsto all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto che l'impresa aggiudicataria della fornitura debba assicurare la presenza di almeno un punto di assistenza nel raggio di 100 km dalla sede del Comune di Trento (o assumersi l'impegno di individuarlo entro 60 giorni dall'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto) poiché questa prescrizione garantisce la possibilità di ottenere delle economie durante il successivo periodo di utilizzo del mezzo fornito che sono legate agli oneri del viaggio in trasferta del personale interno per il trasferimento del mezzo presso l'eventuale sede situata al di fuori del raggio considerato ed alla maggiore tempestività degli interventi di manutenzione che è possibile ottenere avendo un punto di assistenza nelle vicinanze della sede dell'autoparco con minor tempo di fermo del veicolo sottoposto ad intervento di manutenzione;
4. il sistema di attribuzione del punteggio assegnato per il servizio successivo alla vendita previsto nel capitolato speciale d'appalto (determinazione punteggi) non prevede l'applicazione della formula matematica dell'interpolazione lineare (con attribuzione del punteggio massimo all'offerta migliore), ma un sistema di quantificazione del punteggio attribuito alla singola offerta riferito al singolo giorno di riduzione del termine per la fornitura e al singolo mese aggiuntivo di garanzia; ciò in quanto la qualità della proposta apprezzabile per l'Amministrazione è oggettivamente legata al numero di giorni di riduzione e ai mesi di estensione; con tale sistema si esortano le ditte a fornire il mezzo nel più breve tempo possibile e prestare il servizio di garanzia per un periodo di tempo più lungo possibile;

dato atto che è prevista la riparametrazione del punteggio tecnico, con l'obiettivo di individuare una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della qualità della fornitura offerta pur nella ricerca del contenimento della spesa: la riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando il massimo peso complessivo previsto all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore con l'applicazione della formula matematica sopra indicata viene attribuito il massimo peso previsto; la scelta di questa metodologia garantisce che, in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate, sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia della qualità della fornitura erogata;

dato atto che lo scrivente Servizio ha predisposto i seguenti elaborati che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare i rapporti negoziali intercorrenti fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni tecniche minime inderogabili, sia in sede di gara che nell'esecuzione del contratto, tali da garantire comunque un buon livello qualitativo dei beni oggetto della fornitura per assicurare in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione:

- lotto 2: Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 pala gommata e relative attrezzature e contestuale ritiro di n. 5 automezzi usati", datato settembre 2021;

- lotto 3: Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con cassone ribaltabile trilaterale con gru per il trasporto di cose e contestuale ritiro di n. 6 automezzi usati", datato settembre 2021;

rilevato altresì che i sopra citati Capitolati prevedono:

- un termine per la fornitura pari a 180 giorni naturali e consecutivi;
- una penale per ogni giorno di ritardo sul tempo di consegna pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite si applica quanto previsto dall'art. 8 del citato Capitolato (risoluzione del contratto);
- il pagamento in un'unica soluzione subordinato all'accertamento da parte del Dirigente o suo delegato del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e alla stipula del contratto di cessione dei mezzi usati o alla consegna del documento che attesti la loro rottamazione, entro 30 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio Gestione Strade e parchi, qualora la fattura sia ricevuta dal medesimo in data successiva a quello dell'accertamento;

rilevato che nella documentazione redatta dal Servizio non sono presenti elementi tali da identificare un prodotto specifico o connesso con un'impresa individuata o individuabile;

preso atto che lo scrivente Servizio Gestione strade e parchi per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura prevede inoltre l'inserimento delle seguenti clausole:

- consentire l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- riservare la facoltà di non aggiudicare la fornitura in gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riservare la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o stipula del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione APAC o CONSIP a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione;
- in relazione ai punteggi:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

dato atto che nei capitolati è precisato che non sarà accettata l'offerta in cui non sia specificato o l'importo offerto per il ritiro dei mezzi usati o l'indicazione della scelta di rottamazione degli stessi; tutti gli oneri, sia per il passaggio di proprietà che per la rottamazione saranno a carico dell'aggiudicatario;

ritenuto di individuare relativamente a lotti 2 e 3 i requisiti di accesso alla gara di seguito indicati:

- iscrizione alla CCIAA competente per territorio o altri registri professionali equivalenti per gli altri stati membri UE per lo svolgimento di attività compatibili con quella oggetto della gara;
- la dimostrazione di aver eseguito analoghe forniture negli ultimi tre anni antecedenti l'avvio della procedura di gara per un importo, sommando al massimo tre contratti, di euro 65.573,81 per il lotto 2 ed euro 64.000,00 per il lotto 3;

atteso che i requisiti di accesso sono stati definiti come sopra indicato in quanto, in relazione all'importo a base di gara, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di stipulare il contratto di acquisto con una ditta avente una struttura in grado di garantire professionalità, affidabilità e capacità di gestione della fornitura ed avente esperienze di forniture pregresse rilevanti. Si ritiene

che per garantire un buon esito della fornitura secondo le esigenze amministrative e tecniche dell'Amministrazione gli operatori economici devono attestare di aver effettuato forniture analoghe per un importo pari a circa l' 80% dell'importo a base di gara (iva esclusa) sommando al massimo tre contratti. Tale requisito favorisce la stipula del contratto con una ditta avente una struttura in grado di fornire un adeguato servizio post vendita per quanto riguarda la gestione del periodo di garanzia dei mezzi, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la reperibilità dei ricambi per i mezzi acquistati. Tale aspetto è un ulteriore garanzia per l'Amministrazione di stipulare contratto con ditte aventi professionalità, affidabilità e organizzazione sia dal punto di vista amministrativo che tecnico; si ritiene quindi che i requisiti siano adeguati in relazione alla presente fornitura e non costituiscano una limitazione del mercato;

ritenuto che per il presente programma di spesa non è necessario individuare gli oneri di sicurezza né redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 trattandosi di mere forniture;

considerato che il presente programma di spesa rispetta quanto previsto dall'art. 1 commi 107 e 108 della Legge n. 160/2019 la quale prevede che "Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa";

evidenziato, relativamente all'applicazione dei Criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al Trasporto su strada" di cui al Decreto ministeriale del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021, in vigore dal 30.10.2021, che:

- per quanto riguarda il lotto 1, trattasi di affidamento di fornitura di veicolo ad alimentazione ibrida mediante adesione ad accordo quadro consip nel rispetto dei nuovi criteri;
- per quanto riguarda i lotti 2 e 3, i CAM non sono applicabili in quanto trattasi di automezzi per lavori edili e stradali;

dato atto che gli acquisti di cui al presente atto sono previsti nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro, parte integrante del vigente piano esecutivo di gestione, alla voce "acquisto autoveicoli";

precisato che, come definitivo nel Piano esecutivo di gestione, è necessaria la previsione dell'acquisto nella Programmazione di cui sopra con il dettaglio del suo oggetto, mentre gli altri elementi dell'acquisto (importo, durata contratto, modalità di acquisto,...) che subissero variazioni rispetto alla Programmazione biennale potranno essere modificati in sede di provvedimento a contrarre;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322,

immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria prot. 264577 d.d. 07.10.2021 e la nota mail d.d. 25.10.2021;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

d e t e r m i n a

1. di approvare il programma di spesa per l'acquisto di nuovi mezzi per l'Amministrazione comunale dell'importo complessivo di euro 209.600,00 (oneri fiscali compresi), composto dai seguenti lotti:
 - n. 1 autovettura city car compatta – euro 12.000,00 (oneri fiscali compresi);
 - n. 1 pala gommata – euro 100.000,00 (oneri fiscali compresi);
 - n. 1 autocarro con cassone ribaltabile e gru retrocabina - euro 97.600,00 (oneri fiscali compresi);
2. di aderire, per l'acquisto del mezzo di cui al lotto 1 del presente programma di spesa, all'“Accordo Quadro per la fornitura di veicoli in acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54 comma 4 letta a) del D. Lgs. n. 50/2016 – Lotti 1, 14, 17, 19, 20 e 21”, attivo dal 26.05.2021 con una durata di 18 mesi, allegato n. 1 che, firmato dal sottoscritto Dirigente, forma parte integrante e essenziale del presente provvedimento;
3. di affidare la fornitura dell'autovettura di cui al lotto 1 alla società FCA Fleet & Tenders srl , con sede in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, verso l'importo di euro 12.000,00 (oneri fiscali compresi), alle condizioni di cui all'accordo quadro tra la società e la CONSIP S.p.a., sulla base della documentazione tecnica sulla cui base si è svolta la gara;
4. di dare atto che la definizione del contratto tra l'Amministrazione comunale e la società affidataria del citato lotto Consip avverrà attraverso l'emissione, da parte della sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, di apposito Ordinativo di Fornitura, unitamente al presente provvedimento a contrarre;

pagina 8/10

5. di procedere all'affidamento della fornitura dei lotti 2 e 3 del programma di spesa, mediante confronto concorrenziale utilizzando gli strumenti del mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della L.p. 23/1990 e s.m., per un importo complessivo di euro 197.600,00 (oneri fiscali inclusi), prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.p. 2/2016 e ss.mm. e dall'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m.;
6. di approvare gli elaborati di seguito indicati che costituiscono, unitamente al presente provvedimento, il progetto di fornitura dei mezzi dei lotti 2 e 3:
 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 pala gommata e relative attrezzature e contestuale ritiro di n. 5 automezzi usati" - lotto 2, datato settembre 2021, allegato n. 2 che, firmato dal sottoscritto Dirigente, forma parte integrante e essenziale del presente provvedimento;
 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di n. 1 autocarro con cassone ribaltabile trilaterale con gru per il trasporto di cose e contestuale ritiro di n. 6 automezzi usati" - lotto 3, datato settembre 2021, allegato n. 3 che, firmato dal sottoscritto Dirigente, forma parte integrante e essenziale del presente provvedimento;
 - Determinazione punteggi lotto 2, allegato n. 4 che, firmato dal sottoscritto Dirigente, forma parte integrante e essenziale del presente provvedimento;
 - Determinazione punteggi lotto 3, allegato n. 5 che, firmato dal sottoscritto Dirigente, forma parte integrante e essenziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., non sarà nominata la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;
8. di subordinare il perfezionamento del rapporto di cui ai lotti 2 e 3 alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali;
9. di impegnare l'importo complessivo di euro 209.600,00 imputando la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di rinviare a successivo provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, la definizione delle modalità di cessione/dimissione del mezzo usato relativo al lotto 1;
11. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
13. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
14. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D60A21000000004.

Allegati in formato elettronico

- allegato 1 - accordo quadro lotto 1
- allegato 2 - csa lotto 2
- allegato 3 - csa lotto 3
- allegato 4 - determinazione punteggi lotto 2
- allegato 5 - determinazioni punteggi lotto 3

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 27/10/21

pagina 10/10

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 111

di data 27/10/21

Oggetto: L.P. 23/1990 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 209.600,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01062.02.07038	U.2.02.01.01.001	5201		472021	12.000,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	93750 (8976146)
U		2021	10052.02.07148	U.2.02.01.01.001	2703		470321	100.000,0 0	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	93751 (8976149)
U		2021	01062.02.07038	U.2.02.01.01.001	5201		472021	97.600,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	94116 (8995900)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 8 novembre 2021